



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'Istruzione*  
*Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici*  
*e per l'Autonomia Scolastica*  
*- Ufficio IV -*

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Oggetto: Licei scientifici ad indirizzo sportivo.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni di cui al D.P.R. 5 marzo 2013 n. 52, art. 3, commi 3 e 4, il quale prevede che, in prima applicazione, in ciascuna regione non possono essere istituite sezioni ad indirizzo sportivo in numero superiore a quello delle relative province, evitando comunque che l'attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale in una o più classi di concorso. Sono consentite deroghe a tale disposizione solo nel caso che le risorse di organico annualmente assegnate consentano l'istituzione di sezioni aggiuntive, ma sempre a condizione che non si creino esuberi di personale.

Si ritiene, inoltre, opportuno sottolineare che le istituzioni scolastiche, autorizzate, nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, ad istituire il predetto percorso liceale, potranno attivare solo una classe prima, come sarà ulteriormente specificato nella circolare sulle iscrizioni per l'anno scolastico 2014/15.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela Palumbo